

## Collegio di Milano

composto dai signori:

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente                                                         |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Dott. Dario Purcaro                           | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Franco Estrangeros                       | Membro designato da Confindustria                                  |

Nella seduta del 2 dicembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

In data 1-3-2010 il cliente ha presentato reclamo alla banca convenuta lamentando che questa aveva negoziato il 23-12-2009 un assegno di € 1.500 datato 19-12-2010 tratto su una propria filiale. L'assegno non era stato protestato ed era stata addebitata al reclamante la somma di 70 euro. Aveva, quindi, invitato la banca ad accreditargli la somma portata dall'assegno in questione.

L'intermediario rifiutava di accogliere la pretesa del cliente, osservando che l'assegno era postdatato e non aveva potuto essere negoziato perché non rispettava la normativa vigente in materia.

Con ricorso pervenuto il 10 giugno 2010 il cliente ha ribadito le lamentele rivolte alla banca nel reclamo e ha chiesto il risarcimento del danno in via equitativa elencandone le componenti.

Ha replicato la banca eccependo la mancanza di legittimazione del ricorrente il quale ha agito in nome proprio per far valere una pretesa relativa ad un assegno bancario emesso a favore di una società della quale era socio ed amministratore.

Il ricorrente faceva allora pervenire una dichiarazione della società prenditrice dell'assegno che ratificava l'operato del ricorrente, che qualificava suo legale rappresentante.

### DIRITTO

In ordine all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'intermediario, va osservato: il ricorrente ha presentato l'assegno in contestazione per

l'incasso spendendo il nome della società della quale è legale rappresentante, ma ha proposto sia il reclamo che il ricorso in nome proprio. Soltanto in seguito all'eccezione sollevata dall'intermediario la società ha fatto pervenire a quest'ultimo una dichiarazione che ratificava l'operato del ricorrente.

Si deve ritenere che, producendo la ratifica della società titolare del conto corrente, il ricorrente abbia voluto avvalersi analogicamente della disposizione dell'art.182 c.p.c. il quale consente al giudice che rileva un difetto di rappresentanza di concedere un termine per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o per il rilascio della procura alle liti.

Ma l'applicazione in via analogica dell'art. 182 c.p.c. non può rendere possibile la ratifica dell'operato di chi ha agito in nome proprio per far valere un diritto altrui perché la regolarizzazione del difetto di rappresentanza mediante la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o il rilascio della procura riguarda l'attività posta in essere nell'ambito processuale ed è considerata dalla legge idonea a convalidare l'attività svolta da un soggetto che ha agito in nome altrui senza averne la rappresentanza o la procura, ma non può servire a legittimare l'attività posta in essere da chi ha esercitato in nome proprio un diritto che non è suo, a differenza di quanto dispone nell'ambito del diritto sostanziale l'art. 2032 c.c. per la gestione di affari altrui.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

**P. Q. M.**

**Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO